

Codice A1801B

D.D. 24 novembre 2021, n. 3484

L.r. 18 maggio 2004, n. 12, articolo 1, comma 2, lettera c). Individuazione del coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile (triennio 2022-2024) e predisposizione del testo coordinato della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018.



ATTO DD 3484/A1801B/2021

DEL 24/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: L.r. 18 maggio 2004, n. 12, articolo 1, comma 2, lettera c). Individuazione del coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile (triennio 2022-2024) e predisposizione del testo coordinato della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018.

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) ha trasferito alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico e, fra queste, quelle relative al rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e alla determinazione dei canoni ad essi riferiti;
- con l'articolo 59, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) la Regione ha mantenuto la competenza alla determinazione dei canoni demaniali;
- i canoni e i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali sono definiti nella tabella di cui all'allegato A (di seguito nominata "tabella canoni") previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018*);
- secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004*) i canoni "sono soggetti

a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente”, e che “il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente”;

dato atto che l’ultimo aggiornamento della tabella canoni è stato effettuato per il triennio 2019-2021 con la determinazione dirigenziale 24 gennaio 2029, n. 206, si rende ora necessario procedere all’individuazione del coefficiente di aggiornamento per il triennio 2022-2024, secondo quanto disposto dal citato articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2004.

accertato che:

- con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza - DEF 2020 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020 è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2019 pari all'1,2%;
- con il Documento di Economia e Finanza - DEF 2020 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2020 il tasso di inflazione programmato per il 2020 è stato rivisto al -0,2%;
- con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza - DEF 2020 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020 è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2021 pari a 0,5%;

e che quindi, secondo quanto sopra precisato, sulla base dei tassi di inflazione programmata individuati per ciascun anno del triennio 2019-2021, il coefficiente di rivalutazione dei canoni e dei valori unitari previsti nella tabella di cui all’allegato A della l.r. 19/2018 è pari al 1,5%;

ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiornamento per il triennio 2022-2024 dei canoni tabellari e dei valori unitari da applicare alle concessioni per l’occupazione e l’utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

per quanto sopra premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

- di stabilire che, sulla base del tasso di inflazione programmata per ciascun anno del triennio 2019-2021, il coefficiente in base al quale aggiornare i canoni determinati in applicazione della tabella di cui all’allegato A della l.r. 19/2018 è pari al 1,5%;
- di aggiornare i valori della tabella di cui all’allegato A della l.r. 19/2018 secondo il coefficiente di rivalutazione definito al punto precedente e di dare atto che la tabella così aggiornata avrà validità per il triennio 2022-2024;

- di allegare alla presente determinazione un testo ricognitivo della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018 comprensivo dei valori aggiornati secondo l'indice di cui sopra;
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento regionale n. 14 del 6 dicembre 2004 (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) il canone risultante dall'applicazione della tabella è arrotondato all'euro inferiore.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010 nonché sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

**TABELLA "CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE"
2022 - 2024**

Servitù

(occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti)

a) attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali:

- tensione fino 30.000 V	70,68
- tensione da 30.000 V sino a 150.000 V	94,58
- tensione da 150.000 V sino a 250.000 V	146,65
- tensione superiore a 250.000 V	220,34

- Il canone è dovuto anche per le linee elettriche che attraversano l'area demaniale utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
- Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

b) attraversamenti aerei o in subalveo con cavi o tubazioni:

- per ciascun attraversamento	191,24
-------------------------------	--------

- il canone è dovuto anche per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
- Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

c) parallelismi e percorrenze con cavi e tubazioni in area demaniale:

- il canone è calcolato secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; canone minimo	191,24
- per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50%	

d) attraversamenti con ponti, passerelle, guadi:

con superficie fino a mq 21	191,24
maggiore di 21 mq e fino a 60	272,31
maggiore di 60 mq e fino a 108	440,69
maggiore di 108 mq e fino a 165	606,99
maggiore di 165 mq e fino a 200	661,03
maggiore di 200 mq e fino a 360	1.071,58
maggiore di 360 mq e fino a 550	1.473,81
maggiore di 550 mq e fino a 750	1.785,62
maggiore di 750 mq e fino a 1.100	2.357,27
maggiore di 1.100 mq per ogni mq o frazione	2,08

- La superficie del manufatto di attraversamento per il calcolo del canone è data dall'occupazione in proiezione dell'area compresa nei confini demaniali.
- Per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato il canone è ridotto del 50%, fermo restando il canone minimo ricognitorio.

e) copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi:

enti pubblici	fino a 21 mq	191,24	oltre 21 mq	191,24 + 0,86 per mq eccedente
uso agricolo, uso privato, esercizi commerciali di vicinato	fino a 21 mq	191,24	oltre 21 mq	191,24 + 1,04 per mq eccedente
uso commerciale e industriale	fino a 21 mq	297,26	oltre 21 mq	297,26 + 6,24 per mq eccedente

f) occupazione con manufatti per lo scarico di acque:

	Uso privato, agricolo, esercizi commerciali di vicinato	Uso commerciale	Uso industriale
Acque meteoriche e scolmatori - solo scarico (da sommare all'eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)	191,24	191,24	191,24
Fognature - solo scarico (da sommare all'eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)	282,71	380,41	594,51

- Rientrano nell'uso commerciale le concessioni per gli impianti per la gestione dei servizi pubblici locali.
- Il canone per l'eventuale percorrenza su area demaniale si calcola secondo i criteri stabiliti per le pertinenze, considerando una larghezza minima di 1 metro.
- Per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50%.
- Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l'allacciamento alla fognatura pubblica.

Uso di pertinenze

(occupazione di terreni e aree pertinenziali del demanio idrico
per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative)

g) occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo.

Il canone si calcola prendendo a riferimento come valore di base quello contenuto nelle tabelle della Commissione provinciale espropri in relazione al tipo di coltivazione messo in atto dal richiedente la concessione, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/40 per superfici fino a 5.000 mq, a 1/60 per le aree eccedenti i 5.000 mq fino a 10.000 mq e a 1/80 per le aree in eccedenza oltre i 10.000 mq, con un minimo di euro 59,25.

- Si intende per uso agricolo l'utilizzo per finalità di produzione agricola da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 63/1978.
- Rientrano nelle concessioni per uso agricolo anche le concessioni per pioppicoltura.

h) occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi.

Il canone è calcolato sulla base dei valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge 326/2003 (con riferimento alle zone territoriali omogenee previste all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 o alle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) ridotti di 1/3 e con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a:

- 1/20 per superfici fino a 2.000 mq;
- 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq fino a 5.000 mq;
- variabile tra 1/40 e 1/400 in relazione al tipo di utilizzo, all'estensione complessiva del bene occupato e alla redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta per le aree eccedenti i 5.000 mq.

Per le aree situate nelle zone E ed F di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di 1/2.

Le aree demaniali ricadenti all'interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E qualora si tratti di concessioni rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2012 per finalità diverse dall'uso commerciale o industriale.

- A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia di concessione: aree di sfogo o di deposito, orti, cortili, piazzali, piste, strade carrabili o pedonali comprese quelle che utilizzano gli argini, realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, tralicci, cabine elettriche, piattaforme, parcheggi, ecc.
- In presenza di manufatti esistenti, al canone per l'occupazione dell'area si aggiunge il canone per l'uso dei manufatti stessi, calcolato sulla base del costo di costruzione, corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione e delle caratteristiche di vetustà e di finitura.

Riduzioni

- 1) Alle concessioni di pertinenze idrauliche e alle concessioni per copertura di corsi d'acqua rilasciate agli enti locali di cui all'art. 1 del d.lgs. 267/2000, si applica una riduzione pari al 50% del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (d.lgs. 152/2006, art. 115) non comprese tra quelle di cui al precedente punto 4) ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:
 - ubicazione e consistenza dell'area;
 - particolari iniziative progettuali, finanziate dall'ente;
 - oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'ente.
- 2) Alle concessioni di pertinenze idrauliche e alle concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. 460/1997 (ONLUS) si applica una riduzione pari al 50% del canone di merito.

È in ogni caso dovuto il canone minimo ricognitorio.

Spese di istruttoria e sopralluogo

Domande di concessione per servitù e concessione breve:	euro	50,00
Domande di concessione per l'uso di pertinenze:	euro	150,00
Domande di rinnovo	euro	25,00

Per le manutenzioni e per le domande di subentro non sono richieste spese istruttorie.

Casi particolari

- 1) L'importo delle spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche all'attraversamento di corsi d'acqua con elettrodotti previste a carico di ENEL S.p.A. nella convenzione approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26/04/1999, si intende sostituito con gli importi previsti dalla presente tabella.
- 2) I gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 non sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria e alla prestazione della cauzione infruttifera.